STATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DI TRENTO

Art. 9 (Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento)

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", le pensioni e le indennita' una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti locali, con iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali ed all'Istituto nazionale assistenza dei dipendenti degli enti locali.

Versione in vigore dal 7 settembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento
Estremi	Legge 13 agosto 1980, n. 473
Partizione	Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-dell-istituto-musicale-pareggiato-di-trento/convenzione-con-lo-stato-istituto-musicale-pareggiato-v-gian-art-9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it